DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 38/2012

del 30 marzo 2012

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 5/2012 del 10 febbraio 2012 [1].

(2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 26/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, relativo all'autorizzazione della vitamina E quale additivo nei mangimi per animali di tutte le specie [2].

(3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento di esecuzione (UE) n. 881/2011 della Commissione, del 2 settembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1137/2007 in relazione alla composizione dell'additivo del preparato di Bacillus subtilis DSM 17299 (titolare dell'autorizzazione Chr. Hansen A/S) e al suo impiego in mangimi contenenti acido formico [3].

(4) Occorre integrare nell'accordo il regolamento di esecuzione (UE) n. 885/2011 della Commissione, del 5 settembre 2011, relativo all'autorizzazione del Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole, anatre da ingrasso, quaglie, fagiani, pernici, faraone, piccioni, oche da ingrasso e struzzi (titolare dell'autorizzazione Kemin Europa N.V.) [4].

(5) Occorre integrare nell'accordo il regolamento di esecuzione (UE) n. 886/2011 della Commissione, del 5 settembre 2011, relativo all'autorizzazione della 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta dal Trichoderma reesei (CBS 122001) come additivo per mangimi destinati a scrofe (titolare dell'autorizzazione Roal Oy) [5].

(6) Occorre integrare nell'accordo il regolamento di esecuzione (UE) n. 887/2011 della Commissione, del 5 settembre 2011, relativo all'autorizzazione di un preparato di Enterococcus faecium CECT 4515 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Norel SA) [6].

(7) Occorre integrare nell'accordo il regolamento di esecuzione (UE) n. 888/2011 della Commissione, del 5 settembre 2011, relativo all'autorizzazione del diclazuril come additivo per mangimi destinati a tacchini da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Janssen Pharmaceutica N.V.) e che modifica il regolamento (CE) n. 2430/1999 [7].

(8) Occorre integrare nell'accordo il regolamento di esecuzione (UE) n. 900/2011 della Commissione, del 7 settembre 2011, relativo all'autorizzazione del lasalocid A sodico come additivo per mangimi destinati a fagiani, faraone, quaglie e pernici, diversi dalle specie ovaiole [titolare dell'autorizzazione Alpharma (Belgio) BVBA] [8].

(9) Occorre integrare nell'accordo il regolamento di esecuzione (UE) n. 1068/2011 della Commissione, del 21 ottobre 2011, riguardante l'autorizzazione di un preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Aspergillus niger (CBS 109.713) e di endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da Aspergillus niger (DSM 18404) come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole, tacchini da riproduzione, tacchini allevati per la riproduzione, altre specie avicole minori (escluse le anatre da ingrasso) e uccelli ornamentali (titolare dell'autorizzazione BASF SE) [9].

(10) Occorre integrare nell'accordo il regolamento di esecuzione (UE) n. 1074/2011 della Commissione, del 24 ottobre 2011, relativo all'autorizzazione del Saccharomyces cerevisiae NCYC R-625 come additivo dei mangimi destinati a suinetti svezzati (titolare dell'autorizzazione Integro Gida SAN. ve TIC. A.S. rappresentata da RM Associates Ltd) [10].

[1] GU L 161 del 21.6.2012, pag. 8.
[2] GU L 11 del 15.1.2011, pag. 18.
[3] GU L 228 del 3.9.2011, pag. 9.
[4] GU L 229 del 6.9.2011, pag. 3.
[5] GU L 229 del 6.9.2011, pag. 5.
[6] GU L 229 del 6.9.2011, pag. 7.
[7] GU L 229 del 6.9.2011, pag. 9.
[8] GU L 231 dell'8.9.2011, pag. 15.
[9] GU L 277 del 22.10.2011, pag. 11.
[10] GU L 278 del 25.10.2011, pag. 5.

(11) Occorre integrare nell'accordo il regolamento di esecuzione (UE) n. 1088/2011 della Commissione, del 27 ottobre 2011, riguardante l'autorizzazione di un preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal Trichoderma reesei (MULC 49755) e di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta dal Trichoderma reesei (MULC 49754) come additivo per mangimi destinato a suinetti svezzati (titolare dell'autorizzazione Aveve NV) ([1]).

(12) Occorre integrare nell'accordo il regolamento di esecuzione (UE) n. 1110/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, relativo all'autorizzazione di un preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal Trichoderma reesei (CBS 114044) come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole, specie avicole minori e suini da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Roal Oy) ([2]).

(13) Occorre integrare nell'accordo il regolamento di esecuzione (UE) n. 1111/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, relativo all'autorizzazione del Lactobacillus plantarum (NCIMB 30236) quale additivo nei mangimi per animali di tutte le specie ([3]).

(14) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. La legislazione relativa ai mangimi non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo è così modificato:

1) al punto 1k [Regolamento (CE) n. 2430/1999 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«— **32011 R 0888**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 888/2011 della Commissione, del 5 settembre 2011 (GU L 229 del 6.9.2011, pag. 9).»,

2) al punto 1zzzy [Regolamento (CE) n. 1137/2007 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«— **32011 R 0881**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 881/2011 della Commissione, del 2 settembre 2011 (GU L 228 del 3.9.2011, pag. 9).»,

3) dopo il punto 2zj [Regolamento di esecuzione (UE) n. 868/2011 della Commissione] sono inseriti i seguenti punti:

«2zk. **32011 R 0026**: Regolamento (UE) n. 26/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, relativo all'autorizzazione della vitamina E quale additivo nei mangimi per animali di tutte le specie (GU L 11 del 15.1.2011, pag. 18).

2zl. **32011 R 0885**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 885/2011 della Commissione, del 5 settembre 2011, relativo all'autorizzazione del Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole, anatre da ingrasso, quaglie, fagiani, pernici, faraone, piccioni, oche da ingrasso e struzzi (titolare dell'autorizzazione Kemin Europa N.V.) (GU L 229 del 6.9.2011, pag. 3).

2zm. **32011 R 0886**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 886/2011 della Commissione, del 5 settembre 2011, relativo all'autorizzazione della 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta dal Trichoderma reesei (CBS 122001) come additivo per mangimi destinati a scrofe (titolare dell'autorizzazione Roal Oy) (GU L 229 del 6.9.2011, pag. 5).

2zn. **32011 R 0887**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 887/2011 della Commissione, del 5 settembre 2011, relativo all'autorizzazione di un preparato di Enterococcus faecium CECT 4515 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Norel SA) (GU L 229 del 6.9.2011, pag. 7).

2zo. **32011 R 0888**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 888/2011 della Commissione, del 5 settembre 2011, relativo all'autorizzazione del diclazuril come additivo per mangimi destinati a tacchini da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Janssen Pharmaceutica N.V.) e che modifica il regolamento (CE) n. 2430/1999 (GU L 229 del 6.9.2011, pag. 9).

2zp. **32011 R 0900**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 900/2011 della Commissione, del 7 settembre 2011, relativo all'autorizzazione del lasalocid A sodico come additivo per mangimi destinati a fagiani, faraone, quaglie e pernici, diversi dalle specie ovaiole [titolare dell'autorizzazione Alpharma (Belgio) BVBA] (GU L 231 dell'8.9.2011, pag. 15).

2zq. **32011 R 1068**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1068/2011 della Commissione, del 21 ottobre 2011, riguardante l'autorizzazione di un preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Aspergillus niger (CBS 109.713) e di endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da Aspergillus niger (DSM 18404) come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole, tacchini da riproduzione, tacchini allevati per la riproduzione, altre specie avicole minori (escluse le anatre da ingrasso) e uccelli ornamentali (titolare dell'autorizzazione BASF SE) (GU L 277 del 22.10.2011, pag. 11).

([1]) GU L 281 del 28.10.2011, pag. 14.
([2]) GU L 287 del 4.11.2011, pag. 27.
([3]) GU L 287 del 4.11.2011, pag. 30.

2zr. **32011 R 1074**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1074/2011 della Commissione, del 24 ottobre 2011, relativo all'autorizzazione del Saccharomyces cerevisiae NCYC R-625 come additivo dei mangimi destinati a suinetti svezzati (titolare dell'autorizzazione Integro Gida SAN. ve TIC. A.S. rappresentata da RM Associates Ltd) (GU L 278 del 25.10.2011, pag. 5).

2zs. **32011 R 1088**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1088/2011 della Commissione, del 27 ottobre 2011, riguardante l'autorizzazione di un preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal Trichoderma reesei (MULC 49755) e di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta dal Trichoderma reesei (MULC 49754) come additivo per mangimi destinato a suinetti svezzati (titolare dell'autorizzazione Aveve NV) (GU L 281 del 28.10.2011, pag. 14).

2zt. **32011 R 1110**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1110/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, relativo all'autorizzazione di un preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal Trichoderma reesei (CBS 114044) come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole, specie avicole minori e suini da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Roal Oy) (GU L 287 del 4.11.2011, pag. 27).

2zu. **32011 R 1111**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1111/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, relativo all'autorizzazione del Lactobacillus plantarum (NCIMB 30236) quale additivo nei mangimi per animali di tutte le specie(GU L 287 del 4.11.2011, pag. 30).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 26/2011, dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 881/2011, (UE) n. 885/2011, (UE) n. 886/2011, (UE) n. 887/2011, (UE) n. 888/2011, (UE) n. 900/2011, (UE) n. 1068/2011, (UE) n. 1074/2011, (UE) n. 1088/2011, (UE) n. 1110/2011 e (UE) n. 1111/2011 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1º maggio 2012, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2012

Per il Comitato misto SEE
Il presidente ff
Gianluca GRIPPA

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.